

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4500 del 04/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ACERRETA, AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO FAMILIARE E GIARDINO PRIVATO), IN LOCALITA' EMILIANA IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC). SIG. LANCIOLI FIORENZO - PRATICA N. FCPPA3825.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4685 del 04/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattro AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ACERRETA, AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO FAMILIARE E GIARDINO PRIVATO), IN LOCALITA' EMILIANA IN COMUNE DI MODIGLIANA (FC). **SIG. LANCIOLI FIORENZO** - PRATICA N. FCPA3825.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota registrata prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;

- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 11851 del 11/11/2002 è stata rilasciata al Sig. Lancioli Fiorenzo, CF LNCFNZ56S14F259T, la concessione semplificata (pratica n. FCPPA3825), con scadenza al 31/12/2005, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra del Torrente Acerreta (risorsa n. FCA9572), ubicato in area di proprietà del concessionario, in Comune di Modigliana (FC), ad uso domestico, per una portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s e per un volume massimo annuo pari a 600 mc;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4871 del 23/10/2019 è stato rilasciato al Sig. Lancioli Fiorenzo, CF LNCFNZ56S14F259T, il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione, con scadenza al 31/12/2023;
- con domanda registrata n. PG/2023/210460 del 12/12/2023, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2024/53934 del 21/03/2024, il Sig. Lancioli Fiorenzo, CF LNCFNZ56S14F259T, ha richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione;

RILEVATO che dalla documentazione trasmessa in allegato alla suddetta nota registrata n. PG/2024/53934 del 21/03/2024 risulta, in particolare, che:

- il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dalla sponda destra del Torrente Acerreta tramite elettropompa mobile avente una portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s;

- il punto di prelievo di acqua pubblica superficiale relativo alla concessione in esame di cui alla pratica n. FCPPA3825 è ubicato in sponda destra del Torrente Acerreta in Località Emiliana in Comune di Modigliana (FC), in area identificata al relativo NCT al Foglio 40, antistante mappale n. 32 ed è identificato geograficamente con coordinate UTM RER X: 722.949,54 e Y: 893.583,83;
- la risorsa idrica superficiale derivata (per un volume massimo annuo pari a 600 mc) viene trasferita tramite una tubazione mobile dal punto di prelievo ad una cisterna di accumulo avente una capacità pari a 1.000 mc, collocata in area di proprietà del concessionario (identificata catastalmente al suddetto Foglio 40, mappale n. 32) e viene impiegata ad uso domestico per l'irrigazione di un orto familiare e di un giardino privato, aventi un'estensione complessiva pari a 2.330 mq, ubicati in area catastalmente identificata nel suddetto NCT al Foglio 40, mappale n. 32;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. 11851 del 11/11/2002 e alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4871 del 23/10/2019;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 04/08/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,10 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,15 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 47916 del 01/07/2025, trasmessa con nota registrata prot. n. 01/07/2025.0118473.E, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT09CI_I039LM3921R, denominato "Torrente Acerreta", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,10 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,15 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

PRECISATO che, trattandosi di un utilizzo ad uso domestico per irrigazione di un orto familiare e di un giardino privato, non è prevista la valutazione sulla compatibilità dell'utilizzo della risorsa ai sensi della DGR n. 415/2016 e della DGR n. 1195/2016;

DATO ATTO tuttavia che, alla luce della notevole discrepanza tra il volume annuo richiesto e il fabbisogno teorico calcolato pari a 1.605 mc/anno (determinato ipotizzando colture orticole a ciclo lungo per il fabbisogno relativo all'orto familiare e prato stabile per il fabbisogno relativo al giardino privato, senza indicazione del metodo irriguo adottato), si ritiene di prescrivere il mantenimento in regolare stato di funzionamento del contatore volumetrico (come già stabilito dall'art. 7, comma 1 del disciplinare di concessione di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4871 del 23/10/2019), al fine di verificare in sede del prossimo rinnovo dell'atto concessorio, gli effettivi quantitativi di risorsa necessari per l'uso richiesto, alla luce delle letture relative ai consumi di risorsa idrica prelevata nel periodo di validità del provvedimento in esame;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico, secondo quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

ACCERTATO che:

- in data 11/12/2023 il Sig. Lancioli Fiorenzo, in qualità di concessionario, ha versato un importo pari a euro 90,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo della concessione;

- alla luce delle verifiche contabili effettuate sui canoni pregressi già versati, il Sig. Lancioli Fiorenzo, in qualità di concessionario, risulta vantare un credito residuo pari a euro 25,23 da scontare dall'importo dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della suddetta concessione;
- in data 01/08/2025 il Sig. Lancioli Fiorenzo, in qualità di concessionario, ha versato un importo pari a euro 23,47 corrispondente al conguaglio della somma corrispondente ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione (complessivamente pari a euro 48,70), come previsto dal suddetto art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, al netto del suddetto credito residuo pari a euro 25,23;
- in data 27/11/2002 il Sig. Lancioli Fiorenzo, in qualità di concessionario, ha versato un importo a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 11/10/2019 con un importo pari a euro 198,35, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 è pari a euro 9,74;

DATO ATTO che è non stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in quanto il concessionario è un privato e non costituisce un'impresa;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Lancioli Fiorenzo, CF LNCFNZ56S14F259T, la concessione semplificata (pratica n. FCPPA3825) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Torrente Acerreta, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA9572

- prelievo ubicato in Comune di Modigliana (FC) - Località Emiliana, in area di proprietà del concessionario, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 40, antistante mappale n. 32, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 722.949,54 e Y: 893.583,83;
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - utilizzo della risorsa ad uso domestico (irrigazione orto familiare e giardino privato);
 - portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s;
 - volume complessivo pari a 600 mc/annui;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/08/2025 (trasmesso con nota registrata prot. n. 04/08/2025.0140303.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 47916 del 01/07/2025, trasmessa con nota registrata prot. n. 01/07/2025.0118473.E, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 in euro 9,74;
6. di fissare in euro 48,70 la somma corrispondente ai canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
7. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento al Sig. Lancioli Fiorenzo;
10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

11. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale per uso domestico (irrigazione orto familiare e giardino privato) rilasciata al Sig. Lancioli Fiorenzo, CF LNCFNZ56S14F259T (pratica n. FCPPA3825).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT09CI_I039LM3921R, denominato "Torrente Acerreta", avviene da sponda destra del Torrente Acerreta.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa: FCA9572
 - ubicazione: Comune di Modigliana (FC) - Località Emiliana, Foglio 40, antistante mappale n. 32;
 - coordinate geografiche UTM RER X: 722.949,54 - Y: 893.583,83;
 - diametro del tubo di pescaggio: 32 mm.
3. La risorsa idrica superficiale derivata viene trasferita tramite tubazione mobile dal punto di prelievo ad una cisterna di accumulo avente una capacità pari a 1.000 mc, collocata in area di proprietà del concessionario (identificata catastalmente al suddetto Foglio 40, mappale n. 32) e viene impiegata ad uso domestico per l'irrigazione di un orto familiare e di un giardino privato, aventi un'estensione complessivamente pari a 2.330 mq, ubicati in area catastalmente identificata nel suddetto NCT al Foglio 40, mappale n. 32.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso domestico (irrigazione orto familiare e giardino privato) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,00 l/s;

- volume annuo complessivo pari a 600 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 47916 del 01/07/2025, trasmessa con nota registrata prot. n. 01/07/2025.0118473.E:

“[...]

- *Nell'alveo e nelle sponde, le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile, non dovranno essere interrato, ma tenute in esterno, **disposte a vista sulla superficie**, rese visibili interamente sfalciando almeno 10 m a destra e sinistra del tubo in tutto il suo percorso; le tubazioni devono altresì essere mantenute in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*
- *La **parti dell'attingimento** installate in maniera **fissa** dovranno essere **posti ad una distanza non inferiore ai 4 metri dal ciglio superiore della sponda**, in ottemperanza all'elaborato grafico allegato all'istanza;*
- *I **cavi elettrici** per l'alimentazione di eventuali elettropompe **dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua**, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di **certificato di conformità** alle vigenti norme di sicurezza;*

- *Gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza) e la posizione delle tubazioni dovranno essere segnalati sul luogo a cura del richiedente con tabelle posizionate in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;*
- *Le tubazioni potranno essere mantenute durante il periodo di irrigazione e rimosse ogni qualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua. Al termine del periodo irriguo, ogni anno, tutte le attrezzature amovibili (tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo. Nel caso in cui ciò non avvenga, i possibili danni a persone o cose, dovute al trascinarsi della pompa e/o dei tubi dalla piena del corso d'acqua, saranno a carico del richiedente;*
- *I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- *È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del concessionario, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it** con almeno 15 gg di anticipo dalla*

data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;

- *Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nella zona oggetto del prelievo, il richiedente provvederà a mettere in sicurezza dalle proprie attrezzature l'area interessata fino alla cessazione dell'allerta emessa;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa;*
- *È espressamente vietato eseguire nell'alveo inciso e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*

- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- *Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- *Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata*
all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC
stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- *Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*

- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. [...].*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 è pari a euro 9,74) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato un importo pari a euro 48,70 corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per cinque anni di durata della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00 versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto **a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata** (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché **a trasmettere comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno**, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,10 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,15 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi,

nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.